



Comune di Rho

# INFORMATIVA IMU

## 2024

Si ricorda che con la Legge di Bilancio 2020 , Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata istituita la nuova IMU. L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Le scadenze di pagamento sono le seguenti:

**17 giugno 2024 (in quanto il 16 è non lavorativo) per il versamento della rata in ACCONTO o della RATA UNICA;**

**16 dicembre 2024 per il versamento a CONGUAGLIO della rata di saldo** tenuto conto delle variazioni eventualmente avvenute alla situazione personale ed immobiliare.

### per il 2024 sono confermate:

- ❖ **Le STESSE ALIQUOTE 2023**, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 19.04.2023
- ❖ **Esenzione abitazione principale e pertinenze:** (art. 1, commi 740 e 741 L.160/2019)

Si ricorda che :

- **"ABITAZIONE PRINCIPALE"**, è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**. La dimora e la residenza sono quindi requisiti che devono essere presenti contemporaneamente. Conseguentemente chi non dimora e non risiede in un'abitazione, pur essendo l'unico fabbricato che possiede, non può considerarla principale ma deve verificare in quale delle tipologie previste per l'IMU ricade e conseguentemente applicare l'aliquota prevista ;
- **PERTINENZA**, sono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina,soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), **limitatamente ad una unità per ciascuna categoria**, pur se iscritte in catasto unitamente all'immobile destinato ad abitazione.
- ❖ **Tassazione abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.
- ❖ **Esenzione "BENI MERCE"**. A partire dall'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati;

- ❖ **Assimilazione ad abitazione principale dell'ABITAZIONE** posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata solo se specificatamente previsto dal Regolamento comunale (come nel caso di Rho);
- ❖ **Assimilazione ad abitazione principale delle stesse tipologie di immobili come da disciplina IMU 2012-2019;**
- ❖ **Riduzione del 50% della base imponibile immobili concessi in comodato anche in caso di decesso del comodatario qualora nell'immobile risiedano il coniuge e i figli minori.**
- ❖ **Determinazione giorni di possesso nel mese per il calcolo dell'imposta:** il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Ad esempio:

- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

## Note specifiche:

- ❖ **Abitazione principale.** Con la sentenza della Corte costituzionale n.209 del 12.10.2022 è stata modificata la norma che limitava l'esenzione IMU per l'abitazione principale ad un solo immobile "nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". La nuova definizione ha eliminato il riferimento/vincolo al nucleo familiare e riconosce l'esenzione al possessore dell'immobile che vi abbia residenza e dimora abituale, situazione che si verifica nel caso di coniugi che risiedono in comuni differenti.

La sentenza considera come "**non esclusa a priori**" l'esenzione anche nel caso di coniugi residenti in immobili diversi situati nello stesso comune ritenendola comunque come "**ipotesi del tutto eccezionale**".

**Pertanto** nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi (FRAZIONAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE), situati nel territorio comunale e/o situati in comuni diversi, **per considerare i due immobili come abitazioni principali è onere del contribuente** provare che nell'immobile, oltre alla residenza vi è anche la dimora abituale; **in ogni caso tale situazione sarà oggetto di accurati e specifici controlli da parte del Comune per accertare**, in special modo in caso di immobili situati nello stesso Comune, **che sussistano situazioni oggettive ed "eccezionali"** che possano giustificare l'esenzione.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare, pur avendo stabilito la residenza in immobili diversi, hanno la stessa dimora abituale l'esenzione spetta per un solo **immobile**.

- ❖ **Esenzione per immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria** in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per i quali il soggetto passivo dovrà comunicare al Comune, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e quando lo stesso diritto cessa.
  
- ❖ **Tassazione residenti all'estero.** A partire dall'anno 2021 per **una sola** unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata in **misura ridotta. Dall'anno 2023 la riduzione è al 50%** (nel 2021 era del 50%- nel 2022 era al 37,5%). La riduzione non si applica alle pertinenze e l'aliquota, in entrambi i casi è quella base pari al 10,6 per mille. Si ricorda che l'agevolazione NON riguarda solo gli italiani residenti all'estero bensì chiunque possieda un alloggio in Italia, indipendentemente dalla sua cittadinanza. L'iscrizione AIRE è, pertanto, irrilevante. La pensione a cui si fa riferimento è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano:
  - ❖ **Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito.** L'elenco completo è consultabile al seguente link:  
<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale>
  
  - ❖ **Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.** L'elenco completo è consultabile al seguente link:  
<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati>

<p style="text-align: center;"><b>ALIQUOTE 2024</b>  <i>Delibera di C.C. n. 25 del 19.04.2023</i>  <b>CODICE ENTE COMUNE RHO: H264</b></p>	Aliquote	Codici Tributo Quota Comune	Codici Tributo Quota Stato
<b>ALIQUOTA BASE</b> (per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e non appartenenti alle categorie successive)	<b>1,06 %</b>	<b>3918</b>	<b>//</b>
<b>ABITAZIONI PRINCIPALI ED UNA PERTINENZA per categoria catastale - C2, C6, C7-</b> ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	<b>ESENTE</b>	<b>//</b>	<b>//</b>
<b>ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ABITAZIONE posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile</b> che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (<i>Regolamento Comune di Rho</i>);</li> <li>• <b>UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA</b>, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7) dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</li> <li>• <b>FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE</b> destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;</li> <li>• <b>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO</b> dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;</li> <li>• <b>UNICA UNITÀ IMMOBILIARE</b> posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</li> </ul>	<b>ESENTE</b>	<b>//</b>	<b>//</b>
<b>FABBRICATI</b> adibiti ad abitazione principale classificati in categoria A/1, A/8 e A/9 ed <b>UNA</b> pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7	<b>0,43 %</b>	<b>3912</b>	<b>//</b>
<b>ABITAZIONI</b> locate con i contratto tipo ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l'Accordo Locale per la Città di Rho <b>(1)</b>	<b>0,43 %</b>	<b>3918</b>	<b>//</b>

<b>PERTINENZE Abitazioni</b> locate con i contratto tipo	<b>1,06%</b>	<b>3918</b>	//
<b>ABITAZIONI concesse in uso gratuito</b> dal possessore ai familiari a condizione che costoro vi abbiano fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica e rientrino nell'apposita definizione <b>(2)</b>	<b>0,7%</b>	<b>3918</b>	//
<b>PERTINENZE Abitazioni</b> concesse in uso gratuito	<b>1,06%</b>	<b>3918</b>	//
<b>FABBRICATI</b> accatastati in <b>C1</b>	<b>0,85 %</b>	<b>3918</b>	//
<b>FABBRICATI</b> accatastati in <b>D</b>	<b>1,06 %</b>	0,76%	<b>3925</b>
		0,30%	<b>3930</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<b>1,06 %</b>	<b>3914</b>	//
<b>AREE EDIFICABILI</b>	<b>1,06 %</b>	<b>3916</b>	//
<b>FABBRICATI RURALI</b> ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;	<b>0,1%</b>	<b>3913</b>	//
<b>DETRAZIONE:</b> si applica solo all'abitazione principale e relative pertinenze classificati in categoria A/1, A/8 e A/9 ed UNA pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7 fino a concorrenza del suo ammontare. Deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Ciò vuol dire che indipendentemente dalla quota di possesso la detrazione va divisa equamente tra i proprietari che dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nell'abitazione principale per il periodo in cui si verifica tale situazione ( <i>ad esempio in presenza di 3 proprietari, 1 con quota possesso del 25% dimorante e residente, 1 con quota possesso del 25% dimorante e residente, 1 con quota del 50% non residente e non dimorante, la detrazione sarà pari a € 200:2</i> ).			<b>200 €</b>

**(1) CONTRATTI TIPO O LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO** sono quelle di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e recepiti dall'Accordo Locale per la Città di Rho.

#### **ULTERIORE AGEVOLAZIONE:**

➡ **riduzione al 75 per cento** dell'imposta determinata applicando l'aliquota corrispondente e stabilita dal Comune.

**Per il Comune di Rho** sono stati depositati dalle associazioni di categoria rappresentative dei proprietari e degli inquilini nel mese di maggio 2024 due distinti Accordi locali dal contenuto economico diverso e non sottoscritti dai rappresentati dei Comuni del Rhodense.

Questi due Accordi vanno a sostituire quello firmato il 1<sup>o</sup> aprile 2016, che invece era stato sottoscritto da tutti i sindaci del Rhodense.

Con i nuovi Accordi sono state apportate modifiche non solo alla parte normativa ma anche alla parte relativa alla configurazione territoriale della città e ridefiniti i valori di riferimento minimo e massimo dei canoni di locazione.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa la stipula dei nuovi contratti dovrà avvenire:

- tramite assistenza di una delle organizzazioni firmatarie con apposizione di specifica dichiarazione in calce al contratto stesso;
- senza assistenza, in tal caso sarà obbligatorio accludere al contratto apposita attestazione rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della proprietà e da una dei conduttori firmatarie dell'Accordo che si vuole applicare che ne dichiari la conformità ai contenuti (normativi ed economici) dello stesso.

L'Accordo sottoscritto il 1<sup>o</sup> aprile 2016 trova applicazione per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua vigenza prima del 15 maggio 2024.

Per il riconoscimento della riduzione è obbligatorio presentare l'apposita dichiarazione (modello del Comune), unitamente a copia del contratto e dell'attestazione (se necessaria) con la quale si attesta che il contratto stipulato rispetta i parametri previsti dal precedente Accordo per tutti i contratti stipulati prima del 15 maggio o quelli stabiliti dai nuovi Accordi per i contratti stipulati dopo il 15 maggio.

**La presentazione della denuncia, oltre al rispetto delle condizioni previste dall'Accordo applicato, sono necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.**

**(2) DEFINIZIONE DI FAMILIARE** che può beneficiare dell'applicazione dell'aliquota agevolata: figli, per gli immobili concessi dai genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi da altri fratelli; i nipoti per gli immobili concessi dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela o vincoli non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi.

#### **ULTERIORE POSSIBILE AGEVOLAZIONE PER I COMODATI D'USO:**

➡ **riduzione del 50 per cento** della base imponibile per:

- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il **contratto sia registrato** e che **il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Si ricorda che ai sensi del Codice civile *"sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra"*;

i parenti in linea retta entro il primo grado sono solo padre e madre/figlio o figlia.

- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Per l'applicazione della riduzione è obbligatorio presentare l'apposita dichiarazione (modello ministeriale) con la quale si attesta il possesso dei suddetti requisiti. Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa.

Questa agevolazione è in aggiunta a quella stabilita dal Comune di Rho che individua un'aliquota particolare per i comodati d'uso estendendola a gradi di parentela diversi rispetto a quella stabilita dalla

legge nazionale. Occorre quindi prestare particolare attenzione in fase di calcolo dell'imposta; potrebbe infatti essere possibile applicare solo una delle agevolazioni e non a tutti i proprietari dell'immobile concesso in uso gratuito.

<b>MODALITA' di CALCOLO:</b>	La base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 <sup>o</sup> gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale: ad es. <b>160</b> per fabbricati classificati nel gruppo catastale <b>A</b> (tranne A10), <b>C2, C6 e C7</b>
<b>MODALITA' di PAGAMENTO</b>	<b>MODELLO F24</b> utilizzando <b>gli appositi codici Tributo</b>
<b>ARROTONDAMENTI:</b>	l'importo da versare e da indicare nell'apposito campo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo e va effettuato per ogni codice tributo e non solo sul totale
<b>IMPORTO MINIMO da VERSARE:</b>	I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale del tributo risulta inferiore a <b>€ 12,00</b> . Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## OBBLIGHI DICHIARATIVI

**TERMINE: 1 LUGLIO 2024 (IL 30 GIUGNO CADE DI DOMENICA)**  
**per le variazioni/ agevolazioni applicate**  
**nel 2023**

Con **D.M. 24.04.2024** sono stati approvati i nuovi modelli di dichiarazione IMU (IMU/Impi e IMU ENC) e relative istruzioni al quale si rinvia per quanto riguarda le casistiche soggette ad obbligo dichiarativo.

Si ricorda che:

- la dichiarazione IMU/Impi ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
- la dichiarazione IMU/Impi va presentata in tutti quei casi in cui trovano applicazione senzioni ed agevolazioni d'imposta.
- la dichiarazione IMU/ENC (enti non commerciali) deve essere presentata ogni anno;

<b>PRINCIPALI CASISTICHE</b>		
<b>COMODATI D'USO</b>	Immobili (abitazioni e pertinenze) per poter applicare la riduzione <b>del 50 %</b> della base imponibile e l'aliquota agevolata del Comune (solo abitazioni).	<b>MODELLO MINISTERIALE</b>
<b>ALTRI IMMOBILI:</b>	<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA</b> costruttrice alla vendita	<b>MODELLO MINISTERIALE</b> <b>od invio telematico</b>
	<b>ABITAZIONI RESIDENTI ESTERO</b> Nel caso in cui il soggetto passivo possieda più alloggi in Italia, per indicare su quale abitazione applicare l'agevolazione occorrerà barrare la casella «riduzione» ed indicare nello spazio dedicato alle annotazioni che ricorrono i requisiti previsti dall'art. 1, comma 48, legge n. 178/2020  <b>Normativa di riferimento:</b> <b>Legge n.178/2020 (art. 1, comma 48)</b>	<b>MODELLO MINISTERIALE</b>
	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> in presenza di possessori con la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi,	<b>MODELLO MINISTERIALE</b>
	<b>ABITAZIONE POSSEDUTA</b> a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;	<b>MODELLO del COMUNE</b>
<b>USO GRATUITO/ COMODATI D'USO</b>	<b>ABITAZIONI</b> sulle quali poter applicare l'aliquota specifica e stabilita dal Comune	<b>MODELLO del COMUNE</b>
<b>LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO</b>	<b>ABITAZIONI</b> sulle quali poter applicare l'aliquota specifica e stabilita dal Comune	<b>MODELLO del COMUNE</b>
	<b>TUTTE LE CASISTICHE</b> indicate nelle istruzioni al modello ministeriale alle quali si rinvia. A titolo esemplificativo devono essere denunciati gli immobili che godono di riduzioni/agevolazioni, gli immobili oggetto di variazioni di cui il	



	<p>Comune non è in possesso delle informazioni necessarie o le cui informazioni non sono aggiornate/presenti nella banca dati catastale.</p> <p><b>In particolar modo si evidenziano:</b></p>	<p><b>MODELLO MINISTERIALE</b></p>
<p><b>UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</b></p>	<p><b>UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA</b></p>	
	<p><b>FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE</b> destinati ad alloggi sociali</p>	
	<p><b>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO</b></p>	
	<p><b>UNICA UNITÀ IMMOBILIARE</b> posseduta membri appartenenti alle Forze Armate (vedi sopra)</p>	
<p><b>TERZO SETTORE</b></p>	<p>Unità immobiliari utilizzate e possedute in via esclusiva e/o prevalente dagli Enti del Terzo Settore (diritto di proprietà - diritto reale di godimento), iscritti nel registro degli ETS (cosiddetto RUNTS) per le quali spetta l'esenzione.</p> <p><b>Normativa di riferimento:</b>  <b>D.Lgs. n.117/2017 (art. 79, comma 5);</b>  <b>D.Lgs. n.504/1992 (art.7, comma 1, lett. i)</b></p>	<p><b>MODELLO ENC</b></p> <p><b>invio telematico</b></p>

<p><b>ACQUISTI E VENDITE, SUCCESSIONI:</b></p>		<p><b>NESSUN OBBLIGO DICHIARATIVO</b></p> <p>salvo che non vi siano agevolazioni/riduzioni collegate agli immobili dichiarati in tali atti.</p>
--	--	---

<p><b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>MODELLO MINISTERIALE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per via telematica, direttamente dal dichiarante;</li> <li>- per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;</li> </ul>
--	------------------------------------	--

		Tramite PEC da casella PEC a: <a href="mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it">pec.protocollo.comunerho@legalmail.it</a> ; - a mano al Servizio Tributi; - tramite i Servizi On line sul sito del Comune nell'apposita sezione dedicata ai Tributi;
	<b>MODELLO DEL COMUNE</b>	- Tramite PEC da casella PEC a: <a href="mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it">pec.protocollo.comunerho@legalmail.it</a> ; - con raccomandata semplice indirizzata al Comune di Rho Servizio Tributi - a mano al Quic - Sportello al cittadino in via de Amicis 1; - tramite i Servizi On line sul sito del Comune nell'apposita sezione dedicata ai Tributi;

\*\*\*

### PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E SUPPORTO AL CALCOLO DELL'IMPOSTA:

L'accesso agli uffici è libero da lunedì a venerdì dalle 9-12.30 (dal 27.05 al 17.06 apertura anticipata alle 8.30).

Si consiglia di fissare **appuntamento** per pratiche particolarmente complesse o che riguardano più soggetti.

<b>Comune di RHO - Servizio TRIBUTI, via Villafranca 8</b>		
<b>Contatti telefonici per assistenza ed informazioni</b>	(da lun. a ven. 8.30-12.30 , mart. e giov. 14.30-17.30):	02.93332558-Numero verde 800144114
<b>Casella di posta elettronica per informazioni:</b>	<a href="mailto:tributi@comune.rho.mi.it">tributi@comune.rho.mi.it</a>	Si invita a dettagliare bene la richiesta ed a fornire sempre un recapito telefonico.
<b>Calcolo imposta</b>	<b>solo per i nuovi contribuenti e coloro che hanno variato la propria situazione rispetto al 2023 previa richiesta via mail a :</b> <a href="mailto:tributi@comune.rho.mi.it">tributi@comune.rho.mi.it</a>	
<b>CALCOLO ON LINE</b>	il calcolo può essere eseguito direttamente da PC di casa collegandosi ai <b>SERVIZI ON LINE</b> (dalla home page) del sito INTERNET, ( <a href="http://www.comune.rho.mi.it">www.comune.rho.mi.it</a> ) - "Tributi" - "Calcolo IMU"; inserendo i dati necessari si ottiene il calcolo dell'importo, la compilazione automatica e la stampa dell'F24 da utilizzare per il pagamento.	
<b>Modulistica, regolamenti, delibere</b>	sito INTERNET, ( <a href="http://www.comune.rho.mi.it">www.comune.rho.mi.it</a> );	

Vers. del 28.05.2024